

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Caccia e PescaPresidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Segretario

Antonio

Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.**del**

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012. Adozione ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge regionale 5 gennaio 2007, n.1. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare.

L'Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto segue.

Nell'ambito della gestione faunistico-venatoria del territorio si va da tempo affermando, a livello nazionale e delle singole Regioni, la tendenza a promuovere una responsabilizzazione delle componenti associative locali, in linea, del resto, con l'impostazione chiaramente indicata dalla legge quadro nazionale n. 157/1992 per il tramite degli Ambiti territoriali di Caccia (ATC).

Detta responsabilizzazione, lungi dal tradursi in un indebito allargamento di competenze regolamentari in capo agli ATC medesimi che incidano sulla regolamentazione dei prelievi venatori, deve essere perseguita nello spirito più genuino dei principi informatori della cosiddetta "caccia programmata" che postulano, a livello territoriale, un costante approfondimento del rapporto tra offerta venatoria (connessa evidentemente alle potenzialità ambientali e quindi faunistiche dei territori) e domanda venatoria espressa dai cacciatori per il tramite degli organi di gestione degli ATC, rapporto che deve poter essere gestito secondo i principi della sostenibilità e quindi della responsabilizzazione.

Alla luce delle suddette premesse, la Giunta regionale ha già introdotto alcune significative novità sul versante della regolamentazione dei prelievi, accogliendo in modo organico le proposte provenienti dal territorio (e fatte proprie dalle Amministrazioni provinciali) relative alla regolamentazione della caccia alla selvaggina stanziale.

Coerentemente con tale nuova impostazione, si rende ora necessario avviare un percorso di responsabilizzazione che attenga sia alla materia della pianificazione faunistico-venatoria sia alla medesima gestione assicurata dagli Ambiti Territoriali di Caccia, la quale poggia le proprie fondamenta sullo schema di statuto sancito dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 (PFVR), approvato con L.R. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne la pianificazione, si registrano osservazioni critiche in merito alle disposizioni limitative introdotte dal vigente Regolamento a carico delle "aree di rispetto", istituto previsto dall'articolo 21 comma 13 della legge regionale 50/1993. L'istituzione di queste aree, che dopo l'entrata in vigore di dette disposizioni possono essere attivate solo a ridosso delle Zone di Ripopolamento e Cattura e delle Oasi di protezione, aveva consentito agli ATC un sia pur minimo margine di flessibilità nei confronti delle previsioni pianificatorie fissate dagli strumenti di piano (Piano regionale e Piani provinciali), il tutto con beneficio sia sul versante della gestione delle locali popolazioni faunistiche, sia sul versante del rapporto a livello locale con il mondo agricolo. Si rende pertanto necessario emendare le limitazioni introdotte.

Per quanto concerne invece gli aspetti gestionali, deve essere riconosciuta in capo agli ATC la potestà di approvare ed applicare, nel rispetto della legge, della regolamentazione dei prelievi venatori (che

competete esclusivamente alla Regione) nonché dello statuto tipo, disposizioni disciplinari interne che favoriscano la corretta applicazione dei legittimi patti associativi democraticamente approvati.

Ci si riferisce in particolare modo alla possibilità di stabilire democraticamente patti associativi interni che penalizzino comportamenti lesivi dell'interesse legittimo dell'Ambito stesso, con particolare riferimento alle disposizioni a contenuto restrittivo da applicarsi a livello locale proposte alla Regione ed accolte dalla Regione medesima nell'ambito del calendario venatorio regionale. Tali disposizioni sono evidentemente il frutto di un approccio di auto-responsabilizzazione che può necessitare di interventi disciplinari che presidino i summenzionati profili di interesse, tipicamente riscontrabili nella gestione della fauna stanziale, sulla quale l'Ambito stesso, proprio su espressa previsione dello Statuto tipo, deve impegnarsi fortemente, anche sotto i profili finanziari, per perseguire il raggiungimento di una sostenibilità della gestione venatoria nello spirito della caccia programmata, tenuto conto che quest'ultima dovrebbe puntare ad una produttività naturale del territorio e delle popolazioni selvatiche autoctone ivi presenti.

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si propone di emendare il vigente Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale con un duplice intervento:

1. intervento sull'articolo 7, comma 1 lettera a) del vigente Regolamento di attuazione del PFVR che riformuli la medesima lettera a) nei termini seguenti: " a) approva lo statuto dell'ambito territoriale di caccia nonché eventuali patti associativi non in contrasto con norme di legge e che comunque non possono attenere alla regolamentazione dei prelievi venatori; i patti associativi in contrasto con le norme di legge o che attengono alla regolamentazione dei prelievi venatori sono nulli;"
2. intervento sull'articolo 22 del Regolamento di attuazione del PFVR che modifichi i commi 2 e 4, come segue:
 - al comma 2., dopo le parole "compresa tra l'uno e il tre per cento", le parole "fatto salvo il rispetto del limite massimo di cui al comma 4" sono abrogate;
 - il comma 4 è così riformulato: "4. L'istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno."

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 1/2007 è pertanto disposto l'invio del presente provvedimento alla IV Commissione consiliare per quanto di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art.4, commi 1 e 3 della L.R. n. 1/07;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2653 dell'11.09.2007, n. 3855 del 9.12.2008, n. 915 del 7.4.2009 e n. 2463 del 4.8.2009,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. sono adottate, ai sensi e per i fini di cui all'art. 4, commi 1 e 4 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, le seguenti modifiche al vigente Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con la medesima L.R.n.1/2007:
 - la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del Regolamento di attuazione del PFVR (Allegato A della L.R.n.1/2007) è riformulata nei termini seguenti: “ a) approva lo statuto dell'ambito territoriale di caccia nonché eventuali patti associativi non in contrasto con norme di legge e che comunque non possono attenere alla regolamentazione dei prelievi venatori; i patti associativi in contrasto con le norme di legge o che attengono alla regolamentazione dei prelievi venatori sono nulli;”
 - i commi 2 e 4 dell'articolo 22 del Regolamento di attuazione del PFVR (Allegato A della L.R.n.1/2007) sono modificati come segue:
 - al comma 2., dopo le parole “compresa tra l'uno e il tre percento”, le parole “fatto salvo il rispetto del limite massimo di cui al comma 4” sono abrogate;
 - il comma 4 è così riformulato: “4. L'istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno.”;
3. la Direzione per le attività istituzionali è incaricata della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 4 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia